

Quando siete pedoni ...

- la vostra circolazione è regolamentata dall'art. 190 del Codice della Strada (D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche);
- dovete camminare sempre su marciapiedi o banchine (quando presenti);
- se è necessario camminare sulla sede stradale, procedete in senso opposto a quello della direzione di marcia dei veicoli, possibilmente in fila indiana (sulle strade extraurbane è obbligatorio) e avvicinandovi il più possibile al bordo della carreggiata;
- attraversate la carreggiata utilizzando gli attraversamenti pedonali o i sottopassaggi/sovrappassaggi; nel caso questi non siano presenti o distino più di 100 metri, attraversate la carreggiata perpendicolarmente dando la precedenza ai veicoli;
- prima di attraversare la carreggiata accertatevi sempre che i conducenti dei veicoli vi abbiano visti cercandone il contatto visivo, in particolare sulle strade a due corsie; purtroppo spesso accade che un veicolo si fermi, ma quello che procede nella corsia parallela non riesca a vedervi;
- ricordate che è vietato attraversare la strada anteriormente ai mezzi pubblici in sosta alle fermate;
- in caso di scarsa visibilità (ore serali/notturne, maltempo, ecc.) è importante indossare indumenti dai colori sgargianti oppure con intarsi rifrangenti (ottime le pettorine o le bretelle rifrangenti).